



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.16/03/2021.0102689.U

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del Corpo di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Commissione di Garanzia – di cui all'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

Trasmissione delibere della seduta del 25 febbraio 2021.

Si trasmettono per opportuna informativa copia delle delibere del 25 febbraio 2021 della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002 nonché il relativo verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Ida Del Grosso



DO

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 25 febbraio 2021

Delibera n. 1

- Esaminato il ricorso presentato dall' O.S. SAPPE con nota n° 229 del 26 aprile 2017 con cui chiede che questa Commissione accerti l'illegittimità della delibera della C.A.R. Lombardia (peraltro a parere della Sigla carente di adeguate motivazioni) relativamente all'inserimento presso la C.R. di Bollate di un'unità di Polizia Penitenziaria nell'Ufficio Matricola senza aver rispettato le procedure contrattuali e negoziali;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.R. vigente presso il P.R.A.P di Milano;
- Visto il P.I.L. vigente presso la C.R. di Bollate;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

di rigettare il ricorso con 13voti contrari all'accoglimento, 2 a favore dell'accoglimento ed 1 astenuto in quanto l'operato della Direzione è stato corretto sia ai sensi dell'art. 8 del PIL perchè al momento in cui ha assegnato l'unità presso ufficio matricola ha attinto dalla graduatoria vigente, sia ai sensi dell'art. 9 lettera b5) del PIR perché la Direzione stessa ha condizionato l'assegnazione definitiva dell'unità al trascorrere dei 4 mesi utili alla conservazione del posto in favore dell'unità distaccata.

Roma, li 25 febbraio 2021

Il Presidente
Dott. Gianfranco DE GESU



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA

Dott.ssa Antonella IGNARRA

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott.ssa Maria CORASANITI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA

Isp.Sup. Franco BOTTICCHIO

Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Dott. Pasquale SALEMME

Sig. Leo BENEDEUCI

Sig. Calogero MARULLO

Dott.ssa Annalisa SANTACROCE

Dott. Fabrizio CIUFFINI

Dott. Gianluca MADONIA

Sig. Orlando SCOCCA

Sig. Antonio GUADALUPI

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

(SAPPE)

(OSAPP)

(UIL)

(SINAPPE)

(CISL)

(USPP)

(CGIL)

(FSA – CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 25 febbraio 2021

Delibera n. 2

- Esaminato il ricorso presentato dall' O.S. SAPPE con nota n. 317/ig del 12 giugno 2017 con cui chiede che questa Commissione proceda all'annullamento della delibera della Commissione Arbitrale Regionale del Provveditorato per la regione Lombardia del 18 maggio 2017 per mancato rispetto delle norme contenute all'art. 8, comma 8, punto 1 del vigente P.I.L. presso la C.R. Bollate ;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.L. vigente presso la C.R. Bollate;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

di rigettare il ricorso con 15 voti a favore e 1 contrario e che il comportamento della Direzione è stato corretto in considerazione che il trasferimento ex L.104 /92 è stato assimilato ad un'assegnazione temporanea ed anche in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso fra il trasferimento e la revoca dello stesso..

Roma, li 25 febbraio 2021

Il Presidente
Dott. Gianfranco DE GESU



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali*

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA

Dott.ssa Antonella IGNARRA

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott.ssa Maria CORASANITI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA

Isp.Sup. Franco BOTTICCHIO

Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Dott. Pasquale SALEMME

Sig. Leo BENEDEUCI

Sig. Calogero MARULLO

Dott.ssa Annalisa SANTACROCE

Dott. Fabrizio CIUFFINI

Dott. Gianluca MADONIA

Sig. Orlando SCOCCA

Sig. Antonio GUADALUPI

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

(SAPPE)

(OSAPP)

(UIL)

(SINAPPE)

(CISL)

(USPP)

(CGIL)

(FSA – CNPP)



Dg

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 25 febbraio 2021

Delibera n. 3

Esaminato il ricorso presentato dall' O.S. FSA - CNPP con nota n. 001/21 del 21 gennaio 2021 con cui chiede che questa Commissione deliberi per l'annullamento della delibera n. 22 del 27 novembre 2020 della Commissione Arbitrale Regionale del Provveditorato per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, accertando l'errata applicazione dell'art. 16 del P.I.R. sulla posizione dell'unità interessata dichiarandone illegittima la posizione in fondo alla graduatoria;

Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;

Visto il P.I.R. sottoscritto presso il P.R.A.P di Padova in data 24.10.2019;

Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

di rigettare il ricorso con 11 voti per la non violazione, 4 per la violazione e 1 astenuto, con la motivazione che il comportamento della Direzione è stato corretto per aver regolarmente applicato l'art.16 comma 13 del PIR nel momento in cui ha utilizzato la disciplina prevista per i posti di servizio c.d. "a carica fissa" per l'assistente addetto alla COR.

Roma, li 25 febbraio 2021

Il Presidente
Dott. Gianfranco DE GESU



Ministero della Giustizia

I componenti

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA

Dott.ssa Antonella IGNARRA

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott.ssa Maria CORASANITI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA

Isp.Sup. Franco BOTTICCHIO

Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Dott. Pasquale SALEMME

Sig. Leo BENEDEUCI

Sig. Calogero MARULLO

Dott.ssa Annalisa SANTACROCE

Dott. Fabrizio CIUFFINI

Dott. Gianluca MADONIA

Sig. Orlando SCOCCA

Sig. Antonio GUADALUPI

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

Componente di parte pubblica

(SAPPE)

(OSAPP)

(UIL)

(SINAPPE)

(CISL)

(USPP)

(CGIL)

(FSA - CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Verbale di riunione del 25 febbraio 2021

Oggi, 25 febbraio 2021, alle ore 10.40 circa ha inizio presso la Sala Riunioni del DAP la riunione della Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002.

Presiede la riunione il Direttore Generale dei detenuti e del trattamento, Dott. Gianfranco DE GESU, è presente il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO.

Per la Parte Pubblica sono presenti:

Gen. Mario COLETTA, Dott.ssa Antonella IGNARRA, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Elena NANNI, Dirigente Aggiunto Polizia Penitenziaria Dott.ssa Maria CORASANITI, Dirigente Aggiunto Pol. Pen. Dott. Massimo MILANA, Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO, Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA (anche verbalizzante)

Sono presenti per la Parte Sindacale (in videoconferenza):

SAPPE: Dott. SALEMME

OSAPP: Sig. BENEDUCI

UIL: Sig. MARULLO


SINAPPE: Dott.ssa SANTACROCE

USPP: Dott. MADONIA

CISL: Dott. CIUFFINI

CGIL: Sig. SCOCCA

FSA - CNPP: Sig. GUADALUPI



Ministero della Giustizia

Il Dott. DE GESU apre la riunione, rappresenta che oggi sono in esame 3 casi, chiede preliminarmente al rappresentante del SAPPE se – decorso un certo lasso di tempo di circa 4 anni – intende ugualmente discutere il caso, il Dott. SALEMME replica positivamente. Quindi il dott. DE GESU cede la parola alla Dott.ssa CORASANITI, che espone il **caso n° 1** che vede opposta l'O.S. SAPPE alla Direzione della C.R. Bollate, in particolare la predetta Sigla ritiene l'operato della Direzione illegittimo perché posto in essere in violazione dell'art. 9 lett. B) c.5 del P.I.R. e dell'art. 8 c.8 del P.I.L.; in particolare l'O.S. ricorrente chiede l'annullamento della delibera della C.A.R. lombarda datata 28 febbraio 2017.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) ringrazia la Dott.ssa CORASANITI per la dettagliata esposizione del caso, lamenta violazione dell'art. 9 lett. B) c.5 del P.I.R. e dell'art. 8 c.8 del P.I.L., oltre a ritenere la delibera della CAR totalmente carente di motivazione; tiene a specificare che rivendica il fatto che la Direzione poteva procedere all'inserimento dell'interessato in matricola ma non stabilizzarlo, quindi crede che ogni discorso debba ricondursi all'interpretazione del citato art. 9 del P.I.R. Vorrebbe evitare il ripetersi di casi simili in futuro. Ritiene la delibera della CAR di scarsissimo aiuto ai fini dell'interpretazione stessa e ciò lo ha costretto ad adire la Commissione di Garanzia, alla quale chiede di pronunciarsi sulle violazioni lamentate dalla Sigla che lui rappresenta.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) parla di ricorso giustificato, lamenta la carenza motivazionale nella delibera dell'organo regionale, si chiede se il posto di servizio sia occupato al momento (il rappresentante SAPPE replica positivamente) e si chiede quali effetti a questo punto possano prodursi.

Il Dott. DE GESU invita a valutare sugli atti prodotti, al di fuori dei quali vi sarebbero documentazioni acquisite in modo non previsto dalla normativa vigente.

La Dott.ssa CORASANITI osserva che nella delibera finale non si evince il processo logico seguito, tuttavia in alcuni punti del verbale si intuisce la necessità della Direzione di sostituire l'unità distaccata al Tribunale di Milano.

Il Dott. MADONIA (USPP) vorrebbe che si orientassero le CAR a fornire adeguate motivazioni nelle delibere, ricorda di aver fatto parte della CAR



D

Ministero della Giustizia

lombarda, aggiunge che la carenza di motivazioni finisce per vanificare tanti sforzi; chiede di conoscere la situazione delle vertenze pendenti, non trova giusto discutere di casi di 4 anni or sono, parla di credibilità minata per la Commissione stessa, sia perché è decorso tanto tempo sia perché eventuali elementi sopraggiunti possono aver alterato il corso delle cose; parla di vizio di mancata motivazione, tuttavia non ravvisa alcuna violazione.

La Dott.ssa DEL GROSSO in merito alle vertenze pendenti evidenzia che vi sono 5 casi del 2018, 4 del 2019, 5 del 2020, 1 del 2021, aggiunge che prima di convocare la prossima riunione, verrà chiesto alle OO.SS. ricorrenti se hanno ancora interesse a trattare l'arretrato, ricorda che in passato l'unico delegato a presiedere la Commissione era il Vice Capo Dipartimento, spesso alle prese con altri impegni.

Il Dott. DE GESU ravvisa 3 possibili elementi di risoluzione: accoglimento, non accoglimento, rinvio alla CAR per approfondire la motivazione assunta nell'ormai lontano 2017.

Il Sig. MARULLO (UIL) condivide l'intervento dell'USPP e trova difficile discutere di un caso di 4 anni fa; non ravvisa violazione, chiede che le delibere siano motivate, come già fatto nell'ultima riunione.

Il Sig. GUADALUPI (FSA-CNPP) osserva che la Sigla ricorrente avrebbe impugnato la decisione della Direzione della C.R. Bollate, a prescindere dalla motivazione, bensì per una lamentata violazione della normativa vigente. Aggiunge che l'A.Q.N. non parla di delibere immotivate tale da creare un vizio di forma, nota che gli interventi si stanno orientando sulla mancanza di motivazioni che non sul caso in se stesso.

Il Dott. CIUFFINI (CISL) è consapevole del tempo decorso, tuttavia reputa la questione di notevole interesse, visto il caso in specie ricorda che il PIL del penitenziario bollatese è foriero di continue vertenze, evidenzia necessità di un restyling del PIL medesimo per evitare successivi problemi, rifugge dalla natura notarile della Commissione, segnala che si possono creare i presupposti perché a ricorrere sia l'unità interessata che rischia di vedersi rimossa dal posto di servizio attuale, nonostante le sue aspettative alimentate da una permanenza ormai quadriennale. Invita ad una riflessione su questi argomenti prima di procedere alla votazione.



Ministero della Giustizia

La Dott.ssa D'ARIENZO riferisce che la Commissione di Garanzia attribuisce alla motivazione particolare rilievo, tanto che si era deciso di sensibilizzare i Provveditori affinché prestassero attenzione che le delibere fossero ben motivate; ricorda che nelle ultime riunioni si sono dovuti affrontare casi simili, tuttavia dalla lettura degli interventi e degli atti allegati è stato comunque possibile addivenire ad una ricostruzione delle motivazioni.

Il Dott. DE GESU osserva che si sta scontando il fatto di trattare un caso ormai datato.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) si interroga sulle conseguenze negative di una interpretazione stringente del protocollo, ritiene che il Direttore abbia operato una scelta logica, diversamente si sarebbe dovuto ricorrere ad un "tappabuchi" per 4 mesi, reitera la richiesta di motivare le delibere, escluderebbe l'ipotesi di un rinvio alla CAR.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) si chiede se questa Commissione sia "*Corte d'Appello*" o "*Corte di Cassazione*", in quest'ultimo caso non si potrebbe entrare nel merito della decisione della CAR; per lui a margine dell'incontro si potrebbe ribadire il principio della motivazione senza entrare nel merito e pur non potendo entrare nel merito stesso non si può derogare ad alcuni principi. Se si ritiene la motivazione importante si potrebbe procedere ad un rinvio alla CAR rispetto alla motivazione, diversamente se si è "*Corte d'Appello*" si deve entrare nel merito della vicenda.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) non chiede che gli effetti ricadano sull'interessato, resta solo da stabilire che l'interpretazione sia corretta.

Il Dott. DE GESU chiede ai presenti di pronunciarsi sull'accoglimento o meno.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) non sa se possa esprimersi in questa sede, ritiene importante la motivazione, per lui non c'è violazione ma non sa se può dirlo, propone il rinvio degli atti alla CAR esclusivamente per motivare.



Ministero della Giustizia

Il Dott. DE GESU chiede a BENEDEUCI se la delibera sia da lui ritenuta legittima, il rappresentante OSAPP replica che resta da stabilire se si è "Corte di Cassazione" o meno.

Il Dott. DE GESU rappresenta che in passato sono state affrontate anche questioni di merito, chiede se vi siano state violazioni, il rappresentante OSAPP si esprime per la violazione.

L' Isp. Sup. BOTTICCHIO si esprime per la non violazione

Il Dott. CIUFFINI (CISL) esprime analoghe perplessità del rappresentante OSAPP, si sofferma sulla carenza motivazionale della delibera, si interroga sugli effetti della pronuncia di questa Commissione su fattispecie simili, resta da stabilire se si è "Cassazione" o meno, se tale aspetto non è ben chiarito, rischia di astenersi, o si chiede un supplemento o **si astiene**

Il Gen. COLETTA ritiene si debbano restituire gli atti alla CAR, laddove non fosse possibile, si pronuncia per la non violazione

La Dott.ssa CORASANITI evidenzia la necessità di trattare casi recenti e di disporre di delibere motivate, come del resto previsto dalla normativa, invita a guardare la data in cui si è posta la necessità di coprire il posto dell'Ufficio Matricola, utilizzando la graduatoria vigente e prevedendo un'assegnazione condizionata, ritiene che il ricorso non sia accoglibile, evidenzia la necessità di calare la disciplina normativa alle vicende che si verificano, come detto dalla CISL, considera il PIR come qualcosa da attingere a situazione concrete; ribadisce che a suo parere la vertenza non è accoglibile.

La Dott.ssa D'ARIENZO reputa corretto il comportamento della Direzione.

L' Isp. Sup. DI MATTIA concorda con quest'ultima valutazione.

Il Sig. GUADALUPI (FSA-CNPP) evidenzia che la normativa prevede che la Commissione debba entrare nel merito della conflittualità in caso di violazione della procedura, vota per la non violazione.

La Dott.ssa IGNARRA non ravvisa alcuna violazione.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MADONIA (USPP) crede che la CdG sia al tempo stesso Corte d'Appello e Corte di Cassazione, non ravvisa violazione, che si sarebbe invece configurata in caso di provvedimento revocato; ribadisce la richiesta di disporre di adeguate motivazioni nelle delibere della CAR anche a scopo educativo.

Il Sig. MARULLO (UIL) non ravvisa violazione, però riterrebbe opportuno inviare gli atti alla CAR per difetto di motivazione nella delibera.

Il Dott. MILANA ritiene corretto l'operato della Direzione.

La Dott.ssa NANNI non ravvisa alcuna violazione.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si esprime per la violazione, chiede che la Commissione si confronti anche nel merito, chiede di vedere non solo il Presidente ma anche i componenti, diversamente chiede di partecipare in presenza.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) esprime contrarietà alla violazione ed al rinvio degli atti, chiede di invitare i PRAP a fare in modo che le delibere delle CAR siano adeguatamente motivate.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) non ravvisa violazione.

Si delibera che la richiesta dell'O.S. SAPPE non è accolta perché l'operato della Direzione è stato corretto perché, ai sensi dell'art. 8 del PIL ha attinto dalla graduatoria vigente nel momento in cui ha assegnato un'unità all'ufficio matricola, e ai sensi dell'art. 9 lettera b5) del PIR la Direzione ha condizionato l'assegnazione definitiva dell'unità al trascorrere dei 4 mesi per la conservazione del posto.

Si passa all'esame del caso n° 2) che vede l'O.S. SAPPE opposta alla Direzione della C.R. Bollate esposto dalla Dott.ssa D'ARIENZO, la quale rappresenta che la Sigla anzidetta lamenta una violazione dell'art. 8 c.8. p. 1 del P.I.L. (di cui dà lettura) e chiede l'annullamento della delibera della CAR Lombardia del 18 maggio 2017; espone un excursus della vicenda.



DR

Ministero della Giustizia

Il Dott. SALEMME (SAPPE) fa una ricostruzione storica della vicenda, osserva che resta da stabilire se l'istituto del trasferimento (cambiamento di sede indicato solo nella data iniziale) sia assimilabile all'istituto del distacco (che prevede un cambiamento di sede indicato sia nella data iniziale sia in quella finale). Riconosce che il caso è datato, ma ritiene indispensabile stabilire un principio anche per possibili fattispecie future.

Si passa alle dichiarazioni di voto, il quesito è se l'istanza di ricorso vada accolta o meno

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) invita a guardare agli effetti, si pronuncia per il ripristino del posto di servizio precedentemente occupato, ritiene che il ricorso sia da non accogliere.

L'Isp. Sup. BOTTICCHIO non ravvisa violazione, a causa del rientro veloce e del fatto che non sono decorsi 4 mesi.

Il Dott. CIUFFINI (CISL) non ravvisa violazione, non trova nel PIL una norma su come regolarsi nella fattispecie, l'aver applicato l'unica tutela pattizia concordata da parte della Direzione fa sì che si esprima in questo senso

Il Gen. COLETTA non ravvisa violazione perché il rientro dell'unità interessata è avvenuto in un breve arco temporale.

La Dott.ssa CORASANITI si esprime per la non violazione in quanto il trasferimento per 104 è considerato un'assegnazione temporanea. Nella fattispecie, inoltre, la revoca è intervenuta dopo brevissimo tempo

La Dott.ssa D'ARIENZO si esprime per il non accoglimento per le motivazioni connesse alla L. 104 e per l'operato corretto della Direzione anche a causa del breve lasso di tempo decorso.

L'Isp. Sup. DI MATTIA si esprime per il non accoglimento.

Il Sig. GUADALUPI (FSA-CNPP) si esprime per il non accoglimento.

La Dott.ssa IGNARRA non accoglimento per le motivazioni espresse sinora.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MADONIA (USPP) non ravvisa violazione per ragioni già espresse in altri interventi, aggiunge che non si può riempire un vuoto normativo creatasi in altre circostanze.

Il Sig. MARULLO (UIL) non ravvisa violazione per ragioni già espresse in altri interventi.

Il Dott. MILANA ritiene valida l'interpretazione analogica con l'istituto del distacco, esclude ogni sorta di violazione.

La Dott.ssa NANNI non ravvisa violazione.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si esprime per la violazione.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) non ravvisa violazione, visto anche il lasso breve di tempo trascorso fra gli eventi.

Il Dott. SCOCCA (CGIL) non ravvisa violazione.

Si delibera, con 15 voti a favore e 1 contrario, che il comportamento della Direzione è stato corretto nel momento in cui ha assimilato il trasferimento ex L.104 ad un'assegnazione temporanea, anche in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso fra il trasferimento e la revoca.

Il Dott. MILANA espone **il caso n° 3**) che vede opposta l'O.S. FSA -CNPP alla Direzione della C.R. Padova con la predetta Sigla che lamenta la violazione dell'art. 16 c.3 del P.I.R., in particolare perché nell'interpello per un posto presso il block-house un'unità è stata posta in coda alla graduatoria perché considerata carica fissa.

Il Sig. GUADALUPI (FSA - CNPP) osserva che la questione non è se il dipendente sia parte o meno dell'organico dell'istituto padovano, piuttosto si è impugnata la delibera della CAR per applicazione errata del PIR che disciplina solo i criteri di mobilità interna dell'istituto; ad es. se Tizio lavora all'uff. Comando e partecipa all'interpello per l'ufficio Conti Correnti parte dall'ultimo posto in graduatoria; aggiunge che la Direzione



Ministero della Giustizia

ha per lui erroneamente considerato la COR (peraltro dismessa) come un ufficio interno alla CR Padova. Il PIR non prevede in assoluto questa fattispecie, per cui la penalità a suo avviso non poteva essere applicata, ribadisce di contestare la natura di organo interno all'istituto della COR che invece è stata riconosciuta dalla CAR. Aggiunge che gli appartenenti alla COR sono soggetti a turnazione ed hanno un minimo di obbligo di permanenza.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) chiede se all'atto di presentare l'istanza l'unità interessata era ancora alla COR, il ricorrente replica che era già rientrata in istituto.

Il Dott. DE GESU osserva che il quesito da porsi è se il ricorso sia accoglibile o meno, quindi si passa alle dichiarazioni di voto.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) trova la questione non priva di fondamento, ma il PIR non prevede posti fissi e non a turni fuori dalla sede, resta la necessità di non sguarnire i posti fissi e di tutelare il personale soggetto a turnazione; vorrebbe astenersi ma ritiene il ricorso accoglibile.

L'Isp. Sup. BOTTICCHIO si esprime per la non violazione.

Il Dott. CIUFFINI (CISL) segnala la mancanza di motivazione espressa nella delibera, parimenti mancano previsioni chiare che costringono le parti ad una complicata opera interpretativa, in un ragionamento analogico esclude violazione in assenza di una reale fattispecie.

Il Gen. COLETTA osserva che la sala operativa insiste nella Direzione, quindi non ravvisa violazione

La Dott.ssa CORASANITI non ravvisa violazione, in quanto la carica è da considerarsi interna altrimenti non avrebbe potuto partecipare all'interpello, fermo restando che l'art. 16 vada integrato con adeguata tipizzazione.

La Dott.ssa D'ARIENZO è del parere che non vi sia violazione anche perché non si possono comprendere tutti i posti di servizio nel PIL, aggiunge che la Commissione per gli interpelli, composta anche da rappresentanti sindacali, ha considerato la COR alla stregua di carica fissa.



Ministero della Giustizia

L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda sulla non violazione.

Il Sig. GUADALUPI (FSA-CNPP) si esprime per la violazione.

La Dott.ssa IGNARRA non ravvisa violazione.

Il Dott. MADONIA (USPP) ravvisa violazione, seppure il PIR parli di mobilità in termini generali.

Il Sig. MARULLO (UIL) considera la COR articolazione esterna e non ufficio interno all'istituto, decide comunque di astenersi.

Il Dott. MILANA ritiene corretto l'operato della Direzione.

La Dott.ssa NANNI non ravvisa violazione.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si esprime per la non violazione, seppure riconosca alla Direzione un'interpretazione molto estensiva.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) ritiene che, in mancanza di fattispecie specifica, non vi sia nessuna violazione.

Il Dott. SCOCCA (CGIL) ravvisa violazione.

Si delibera con 11 voti per la non violazione, 4 per la violazione e 1 astenuto. Il comportamento della Direzione è stato corretto nel momento in cui ha utilizzato la disciplina prevista per i posti di servizio c.d. "a carica fissa", anche per il posto di servizio C.O.R.

La riunione termina alle ore 12.45 circa

Il verbalizzante

Isp. Sup. Legale Di Mattia